



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2010, proposto da:  
Carrieri Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Esposito, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Muzii, 16;

***contro***

Comune di Terzino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pizza, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 115 presso lo studio dell'avv. Benito Aleni;

***per l'annullamento***

1.dell'ordinanza n.84 del 19/11/2009 con la quale il comune di Terzigno ha ordinato alla ricorrente la sospensione dei lavori eseguiti in assenza di titolo alla via Zabatta, contrada Lavarella, e la riduzione dei luoghi al pristino stato:

2.di ogni altro atto presupposto, preparatorio o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terzigno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2010 e depositato in data 10 febbraio 2010, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art.13 della Legge n.47/85 – Eccesso di potere per falsità dei presupposti, per carenza di motivazione, per violazione del giusto procedimento;

Violazione art.19 L.R.C. n.45/85 – Violazione art.3 Legge n.241/90 e s.m.i. – Difetto di istruttoria e di motivazione - Eccesso di potere – Illegittimità costituzionale per violazione dell'art.42 Cost. – Eccesso di potere per genericità, per ingiustizia manifesta ed illogicità.

Il Comune di Terzigno si costituiva e resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

All'udienza pubblica del 28 aprile 2011 la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il Tribunale osserva che la difesa della ricorrente denuncia l'illegittimità dell'azione amministrativa sotto una pluralità di profili ed evidenzia, in particolare, deficienze istruttorie e motivazionali.

Va evidenziato che l'intervento in contestazione ha comportato la realizzazione di opere edilizie non assentite, consistenti nell'edificazione di un copro di fabbrica, in adiacenza ad una struttura preesistente costituito da una struttura portante in tufo

e solaio in latero-cementizio, per una superficie di mq. 54,20 e un volume di mc. 205,00.

Tale opera, ubicata al di fuori della perimetrazione del centro abitato del Comune di Terzigno ma entro quella definitiva del Parco Nazionale del Vesuvio, è stata realizzata in assoluta carenza di titolo abilitativo e su di un'area assoggettata a tutela vincolistica di cui al Piano Paesistico approvato con D.M. 04.07.2002 e alla Legge n.431/1985, al vincolo archeologico (cfr. motivazione del provvedimento impugnato).

Sulla base di questi soli elementi, le doglianze attoree si rivelano infondate alla luce dell'adeguato iter argomentativo seguito dall'Amministrazione intimata in ordine al rilievo del carattere abusivo dell'opera e del contrasto di questa con norme di legge, regolamentari e con gli strumenti urbanistici e di tutela paesistica.

E' noto, infatti, che in caso di abuso edilizio "l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l'abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'amministrazione in relazione al provvedere" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021); infatti "l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi" (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 824) ed, ancora, "presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione e

sussistendo l'eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l'ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia dell'amministrazione creato un qualche affidamento nel privato" (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006 n.3270).

Quanto all'avvenuta presentazione ad opera dell'istante di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art.36 D.P.R. 380/2001 (in data 30 dicembre 2009), essa non dispiega efficacia alcuna in punto di legittimità dell'atto impugnato, emanato anteriormente. Peraltro, la difesa di parte istante non ha dedotto di aver provveduto alla tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego, espresso o tacito, della richiesta sanatoria, né ha allegato l'avvenuto rilascio del titolo in sanatoria che, all'opposto, avrebbe determinato l'improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di parte resistente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €2.000,00# (euro duemila/00#)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)